

Repertorio n.73616

Raccolta n.8455

Atto costitutivo di associazione di promozione sociale

(Legge 7 dicembre 2000, n.383 e

Legge Regionale Piemonte 7 febbraio 2006, n.7)

oo

REPUBBLICA ITALIANA

Il tre maggio duemilasei,

nel mio studio in Stresa, Via Duchessa di Genova 55.

Davanti a me Giancarlo Soldani notaio in Stresa,

iscritto al Collegio notarile di Verbania,

sono comparsi i signori:

- **MARGAROLI Giovanni Battista** nato a Premosello-Chiovenda il 3 giugno 1948 (MRG GNN 48H03 H037C) e residente a Verbania in Via alla Bergamina 90;

- **SCANDROGLIO Lorenzo** nato a Gallarate il 5 Aprile 1969 (SCN LNZ 69D05 D869B) ed ivi residente in Via Bettolinazzo 17;

- **MARGAROLI Piera Anna** nata a Crevoladossola (VB) il 1° ottobre 1943 (MRG PNN 43R41 D168U) e residente a Verbania in Piazza Daniele Ranzoni 7;

- **GALLO Umberto** nato a Bollate il 14 settembre 1957 (GLL MRT 57P14 A940Y) e domiciliato a Stresa in Via Roma 21;

- **GARELLA Pierangelo** nato a Verbania il 24 agosto 1941 (GRL PNG 41M24 L746H) ed ivi residente in Piazza Carlo Leone Fabri 1;

- **PASQUALI Maria Cristina** nata a Verbania il 3 settembre 1955 (PSQ MCR 55P43 L746K) ed ivi residente in Via delle Azalee 4;

- **BERETTA Massimo** nato a Vimercate il 21 settembre 1954 (BRT MSM 54P21 M052I) e residente a Milano in Via Tallone Cesare 12;

- **AGOSTI Giovanna** nata a Oggebbio (VB) il 30 luglio 1944 (GST GNN 44L70 G007F) e residente a Ghiffa in Corso Dante - Carpiano 122;

- **BROGONZOLI Luciano**, nato a Oggebbio 14 febbraio 1940 (BRG LCN 40B14 G007A) ed ivi residente in Piazzale Italia 1.

Componenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali mi chiedono di ricevere quest'atto in forza del quale dichiarano di voler costituire come qui costituiscono un'associazione culturale che sarà retta dal seguente

**STATUTO**

**Titolo I° - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO**

Articolo 1 - E' costituita in Verbania l'Associazione Culturale denominata "LETTERALTURA" come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo II del codice civile nonché del presente statuto. L'attività è fondata sulla prestazione volontaria e gratuita degli associati. In nessun caso i proventi delle attività potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha sede in Verbania, Via F.lli Cervi 14 (c/o il Chiostro).

Articolo 2 - Scopo dell'Associazione "LETTERALTURA" è di promuovere, nel rispetto delle leggi vigenti, ogni attività culturale, politica, ricreativa e sociale tendente alla valorizzazione della cultura e della civiltà nazionale ed europea.

L'associazione può promuovere movimenti, comitati e gruppi, anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili.

Essa si prefigge di cooperare con tutte le organizzazioni e le istituzioni non necessariamente aventi scopi analoghi.

A tal fine l'Associazione può organizzare incontri, convegni e dibattiti; stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni; produrre, acquistare, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora; organizzare o patrocinare gare, incontri, tornei sportivi e in genere svolgere ogni attività che possa contribuire al perseguimento dei propri scopi mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Articolo 3 - L'Associazione "LETTERALTURA", per il raggiungimento dei propri fini, può altresì promuovere:

- attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti internet, di pubblicazioni di atti di convegni, di mostre, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività commerciali coerenti agli scopi associativi.

#### **Titolo II° - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI DELLA LORO AMMISSIONE**

Articolo 4 - All'Associazione "LETTERALTURA" possono partecipare tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati appartengono alle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la durata del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  - soci sostenitori: persone o enti che dispongono volontariamente di pagare, per la durata del vincolo associativo, una maggiore quota annuale rispetto a quella stabilita dal Consiglio direttivo;
  - soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla costituzione dell'Associazione. Essi sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- Il contributo associativo non è soggetto a rivalutazione e, al pari della qualità di associato, non è trasmissibile.

Articolo 5 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio ordinario, dal Consiglio direttivo il quale può insindacabilmente ammettere entro 3 (tre) mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingerne la domanda entro il termine

indicato senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

Articolo 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le sanzioni del richiamo, della sospensione o dell'espulsione dall'Associazione.

Articolo 7 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio che non rinnovi la propria iscrizione versando la quota associativa annuale decade automaticamente da socio.

### **Titolo III° - PATRIMONIO**

Articolo 8 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione, ai fini e nell'ambito degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie e utili, purchè entro i limiti e con le modalità di legge, anche contraendo mutui e finanziamenti.

Articolo 9 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. L'associazione è obbligata a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle proprie attività istituzionali.

### **Titolo IV° - NORME SULL'ORDINAMENTO E SULL'AMMINISTRAZIONE**

Articolo 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato per il Programma
- il Collegio dei revisori.

Articolo 11 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati (ex articolo 20 C.C.). La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea e mediante convocazione epistolare, telefonica o telematica. Non è consentito il voto per delega.

Articolo 12 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva i regolamenti interni;
- autorizza e delibera il compimento, ai fini e nell'ambito degli scopi sociali, di operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili, purchè entro i limiti e con le modalità di legge, l'assunzione di mutui e finanziamenti bancari.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente col voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ma delibera sempre col voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 - Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Articolo 14 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "LETTERALTURA" e nomina al suo interno il

presidente, il vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Esso è convocato:

- dal presidente;
- da almeno due componenti;
- da richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre il programma annuale delle attività;
- la nomina dei componenti del Comitato per il Programma;
- dare esecuzione e attuare gli indirizzi programmatici assembleari;
- predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo annuale;
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Articolo 15 - Il presidente dell'associazione dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere disposte dall'assemblea, ai fini e nell'ambito degli scopi sociali, relative ad operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari. Provvede inoltre alle formalità necessarie per l'assunzione di mutui e finanziamenti bancari e di altra natura.

Articolo 16 - Il Collegio dei revisori è composto da un massimo di tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. E' investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell'Associazione, in particolare del bilancio.

Articolo 17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo 21 c.c. dall'assemblea. Il patrimonio residuo dell'ente in seguito a scioglimento deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 18 - Tutte le cariche elettive sono gratuite e di durata triennale.

Ai soci compete, se richiesto, solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate.

Articolo 19 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

In deroga all'articolo 14 dello Statuto sono chiamati a comporre il Consiglio direttivo per il primo triennio i signori MARGAROLI Giovanni Battista (in qualità di Presidente), SCANDROGLIO Lorenzo (Vice Presidente), MARGAROLI Piera Anna (Segretario), GALLO Umberto (Tesoriere), GARELLA Pierangelo, PASQUALI Maria Cristina e BERETTA Massimo (Consiglieri). La legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente MARGAROLI Giovanni Battista.

In deroga all'articolo 16 (sedici) dello Statuto sono chiamati a comporre il Collegio dei Revisori per il primo triennio i signori AGOSTI Giovanna e BROGONZOLI Luciano.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, di cui all'articolo 6 della Legge Regionale n.7 del 2006. Ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

**- SPESE -**

Imposte e spese di quest'atto e sue conseguenti sono a carico della qui costituita associazione.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che ho letto ai comparenti i quali lo approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte integrato di mio pugno, occupa due fogli per cinque intere facciate e parte della sesta fin qui.

Firmato in originale:

MARGAROLI Giovanni Battista

SCANDROGLIO Lorenzo

MARGAROLI Piera Anna

GALLO Umberto

GARELLA Pierangelo

PASQUALI Maria Cristina

BERETTA Massimo

AGOSTI Giovanna

BROGONZOLI Luciano

Notaio Giancarlo SOLDANI (Impronta del sigillo)

~~COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO~~

~~AI SENSI DI LEGGE.~~

~~SI RILASCIÀ PER~~

~~STRESA,~~